

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00509/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 509 del 2023, proposto da

Erminia Lidia Adorno, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Giorgianni e Salvatore Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia – Presidenza e Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, e Assemblea Regionale, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Catania, non costituito in giudizio;

nei confronti

Martina Ardizzone, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio del predetto difensore in Catania, viale XX Settembre n. 45;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1523 del 10 maggio 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana – Presidenza e Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Assemblea Regionale, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Palermo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Considerato che, con il gravame in epigrafe, l'appellante censura la sentenza del TAR Sicilia n. 1523 del 2023, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso di prime cure recante denuncia della illegittimità del provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di componente dell'Assemblea Regionale Siciliana, poiché dai verbali delle sezioni elettorali della Provincia di Catania risulterebbe un numero complessivo di preferenze per la sig.ra Erminia Lidia Adorno superiore al numero complessivo di preferenze riportate dalla appellata Martina Ardizzone (prima dei non eletti, successivamente subentrata nella carica in seguito alla rinuncia del candidato risultato eletto Nunzio Di Paola); Rilevato che l'appellante ha dedotto e documentato di avere esercitato l'accesso a tutti i verbali delle sezioni elettorali della Provincia di Catania, acquisendo faticosamente per tale via dai vari Comuni del territorio i documenti richiesti, dal cui analitico esame ha potuto constatare di avere riportato n. 1856 preferenze complessive, in luogo delle sole 1841 ufficialmente attribuite nel provvedimento di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale

di Catania del 24 ottobre 2022;

Rilevato, pertanto, che l'appellante, censurando la sentenza di prime cure la quale – ritenendo il motivo di gravame di natura “*esplorativa*” e conseguentemente insussistenti i presupposti per disporre una verificaione – ha dichiarato inammissibile il ricorso, reitera in grado di appello la richiesta di verificaione “*al fine di accertare l'effettivo numero di preferenze conseguite dalla dott.ssa Adorno per come risultanti dai verbali di sezione di tutta la Circoscrizione di Catania*”;

Ritenuto che, tenuto conto del perimetro del motivo di appello e della documentazione prodotta dall'odierna appellante in primo grado, ad avviso del Collegio sussistono i presupposti per disporre un approfondimento istruttorio mediante verificaione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., da svolgersi secondo le seguenti modalità:

- a) della verificaione è incaricato il Prefetto della Provincia di Siracusa, con facoltà del medesimo di delegare funzionari in servizio presso la Prefettura;
- b) il verificatore, dopo avere acquisito copia dei verbali di tutte le sezioni elettorali della Provincia di Catania già prodotti agli atti del presente giudizio ed accertata la loro conformità agli originali, provvederà a conteggiare i voti complessivi riportati dall'appellante come risultanti dai predetti verbali;
- c) il numero complessivo di voti determinato come *sub b)*, dovrà essere raffrontato a quello risultante dal provvedimento di proclamazione degli eletti oggetto di impugnazione da parte dell'appellante, così da accertare l'esistenza di eventuali errori di conteggio e pervenire al numero finale esatto di voti riportati dal candidato; in caso di riscontrati errori, questi dovranno essere puntualmente descritti, individuando, ove possibile, le relative cause;
- d) per svolgere le attività *sub b)* e *c)*, e rispondere al quesito del Collegio, il verificatore è autorizzato ad acquisire qualunque atto o documento necessario dai Comuni della Provincia di Catania e da qualsiasi altro Ente o Organismo pubblico interessato dal procedimento elettorale, con esclusione, in ogni caso, delle schede elettorali;

- e) tutte le operazioni di verifica saranno svolte nel contraddittorio delle parti costituite nel presente giudizio di appello, previo avviso alle stesse, come rappresentate in atti, da comunicarsi almeno dieci giorni prima dell'avvio delle operazioni stesse;
- f) delle operazioni di verifica dovrà essere redatto apposito verbale in cui dovranno essere descritti, tra l'altro, lo stato ed il contenuto degli atti acquisiti, le generalità dei partecipanti alle operazioni e riportate le osservazioni formulate dalle parti intervenienti; nella relazione finale, il verificatore dovrà prendere posizione esplicita sulle predette osservazioni, nonché esporre il proprio motivato avviso su quanto sopra specificato;
- g) all'esito delle operazioni di verifica il verificatore dovrà trasmettere alla Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa una relazione riassuntiva delle operazioni svolte e delle conclusioni raggiunte, alla quale dovrà allegare i verbali e tutta la documentazione acquisita durante le operazioni stesse;
- h) le operazioni di verifica dovranno essere completate entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla data della comunicazione, ovvero dalla data della notificazione se antecedente, della presente ordinanza collegiale; entro venti (20) giorni dalla scadenza di tale termine il verificatore dovrà provvedere al deposito della relazione indicata *sub g*);
- i) al verificatore dovrà essere corrisposto, entro la data di inizio delle operazioni di verifica e come condizione per il loro inizio, un acconto sull'attività da svolgere nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), posto provvisoriamente a carico dell'appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

L'udienza pubblica di trattazione del gravame sarà fissata all'esito del deposito

della relazione del verificatore con provvedimento presidenziale.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza al verificatore ed alle parti costituite.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere, Estensore

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Paola La Ganga, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Chinè

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO